

TI_GERICHTE 72.2007.3 vom 29. November 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-11-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2007.3_d20071129

FR: TI_GERICHTE 72.2007.3 du 29 novembre 2007

IT: TI_GERICHTE 72.2007.3 del 29 novembre 2007

Regeste

Appropriazione indebita ai danni della domestica

Erwägungen

E. 8

Ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Ai sensi del cpv. 2 del citato articolo la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. La colpa dell'accusato va innanzitutto valutata considerando la portata oggettiva dei reati intenzionalmente commessi: considerando cioè quel che ha fatto volendolo fare, le sue motivazioni, il modo di esecuzione, le circostanze in cui ha agito e il risultato ottenuto, elementi cui già si ha accennato in narrativa e che vanno tenuti presenti evitando inutili ripetizioni (Corboz, La motivation de la peine, in ZbJV 1995 24). a) La gravità della colpa di AC 1 è grande e risulta, oltre che dall'ammontare della somma di cui l'imputata si è appropriata, anche e soprattutto dall'assenza di scrupoli dimostrata e dalla mancanza di ravvedimento per le azioni commesse. AC 1 ha profittato della fiducia che i coniugi PC 1PC 2 avevano riposto in lei. Non ha avuto remore a sperperare gli unici risparmi dei coniugi PC 1PC 2, per soddisfare il suo futile, ridicolo ed, invero, deprecabile (in considerazione dei mezzi utilizzati) desiderio di apparire una donna di successo e di ostentare mezzi e disponibilità che la facessero apparire come appartenente ad un mondo che non è il suo. La AC 1 non merita alcuna comprensione se si pone mente al fatto che ha danneggiato delle persone che sapeva provate da un trascorso difficile, costrette a lasciare il loro paese e trovare rifugio in Svizzera, un paese in cui non avevano alcun appoggio e non conoscevano nessuno. Persone, dalle precarie condizioni economiche, che hanno affrontato le loro difficoltà con onestà e dignità, lavorando - contrariamente all'imputata - tutti i giorni della loro vita per garantire a loro, ma soprattutto ai loro figli, un futuro sereno e sicuro. A ciò si aggiunge il fatto che AC 1, dal 2001 ad oggi, non ha fatto nulla per risarcire il danno cagionato. La donna continua ad essere mantenuta dal marito e continua, peraltro, a guidare l'autovettura che i coniugi PC 1PC 2 le hanno permesso di acquistare, senza minimamente avere mai nemmeno cercato un lavoro che le permettesse di risarcire almeno in parte il danno da lei causato. Nemmeno in aula, AC 1 ha dato segno di ravvedimento. Non si è scusata con i coniugi PC 1PC 2 per le sue azioni. Al contrario, si è presentata davanti alla Corte con un atteggiamento fiero e indispettito, dichiarandosi sconcertata e persino offesa per i rimproveri che le venivano mossi. A favore dell'accusata, si è potuto, quindi, tenere conto unicamente della sua incensuratezza e del fatto che dal

momento dei fatti non ha più interessato le autorità inquirenti. Tutto questo considerato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di AC 1 una pena detentiva di 14 mesi.

E. 9

Ai sensi dell'art. 42 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Ai sensi dell'art. 44 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena, al condannata è impartito un periodo di prova da due a cinque anni. L'incensuratezza dell'imputata e l'assenza di una prognosi negativa ha permesso alla Corte di porre la pena detentiva pronunciata al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di 2 anni.

E. 10

. Le pretese delle PC sono stata interamente accolte e AC 1 è stata condannata al pagamento di fr. 100'000.-- a favore di PC 2 e PC 1.

E. 11

. È stata ordinata la confisca del saldo della relazione bancaria no. presso _____, intestata a AC 1, che viene assegnato alle PC, deduzione fatta delle spese e della tassa di giustizia. La relazione bancaria no. presso _____, intestata a AC 1, è stata, per contro, dissequestrata, in quanto trattasi di averi del secondo pilastro.

E. 12

AC 1 è condannata al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 500.-- e delle spese processuali. R ispondendo _____ affermativamente ai quesiti posti, tranne ai quesiti no. 4.2; visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 70 e 138 cifra 1 CP; 9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. AC 1 è autrice colpevole di: 1.1. appropriazione indebita per avere indebitamente impiegato a proprio profitto fr. 100'000.- a lei affidati dai coniugi PC 1 e PC 2; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi. 2. Di conseguenza, AC 1 è condannata: 2.1. alla pena detentiva di 14 mesi; 2.2. a versare alle PC PC 1 e PC 2 l'importo di fr. 100'000.--; 2.3. al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 500.-- e delle spese processuali. 3. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di 2 anni. 4. È ordinata la confisca del saldo della relazione bancaria no. presso _____, intestata a AC 1, che viene assegnato alle PC, deduzione fatta delle spese e della tassa di giustizia. 5. È ordinato il dissequestro della relazione bancaria no. presso _____, intestata a AC 1. 6. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. Intimazione a: terzi implicati 1. PC 1 2. PC 2 Per la Corte delle assise correzionali La presidente

La segretaria Distinta spese : Tassa di giustizia
fr. 500.-- Inchiesta preliminare fr. 200.-- Spese postali,tel.,affr.
in blocco fr. 50.-- fr. 750.-- =====